



Tribunale di Treviso

SECONDA SEZIONE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott.ssa Caterina Passarelli

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

Visto il ricorso depositato in data 3 marzo 2015 con cui la società DRUSIAN IMPIANTI DI DRUSIAN ERNESTO s.r.l. in liquidazione, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo;

rilevato che il Tribunale, con decreto in data 5 marzo 2015, ha concesso termine alla società fino al 26 giugno 2015 per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione;

rilevato che la società in data 17 giugno 2015 ha depositato istanza motivata di proroga dei termini ex art. 161 LF;

rilevato che la società motiva la richiesta di proroga con la necessità di valutare l'attuale valore di mercato dell'immobile, condotto in locazione finanziaria, ove attualmente si trova la sede legale e operativa della società, al netto dell'onere residuo per canoni di locazione e prezzo di riscatto, atteso che i contratti di leasing sono prossimi alla scadenza e che vi è stato un serio contatto con una importante società quotata (la Nice s.p.a.) che è interessata a subentrare per via onerosa nel contratto di leasing, o comunque a valutare l'acquisto del bene;

visto il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale, il quale ha evidenziato 1) che la sorte dei contratti di leasing inciderà in maniera rilevante sul piano concordatario, 2) che una proposta di acquisto (o subentro nei contratti di leasing) da parte di NICE s.p.a. consentirebbe di definire una rilevante posta attiva certa nel piano concordatario e 3) che la ricorrente risulta a oggi inattiva con la conseguenza che un'eventuale concessione di proroga non inciderebbe in alcun modo su altri aspetti rilevanti;

ritenuto che le ragioni addotte integrino il requisito dei giustificati motivi in quanto la definizione dei contratti di leasing rappresenta un elemento rilevante della proposta che verrà formulata ai creditori;

ritenuto che la concessione della proroga non pregiudichi i tempi di soddisfacimento dei creditori e che potrebbe consentire di trarre beneficio dalla determinazione di una posta attiva certa nel piano concordatario, atteso che il valore degli immobili appare decisamente più elevato del debito residuo nei confronti della società di leasing;

rilevato che non sono pendenti istanze di fallimento;

ritenuto che sia necessario che la società ricorrente continui ad adempiere agli obblighi informativi;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma 6, l.fall.

concede alla società ricorrente la proroga fino al ²³ settembre 2015 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.

Dispone che la ricorrente continui ad adempiere agli obblighi informativi allo scadere del 30 luglio 2015 e del 30 agosto 2015.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso 30 giugno 2015

TRIBUNALE DI TREVISO

- 1 LUG. 2015

Depositato in cancelleria

Il Presidente